



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 20/09/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 31 agosto 2007, n. 359

Applicazione Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento della "Organizzazione di Produttori Olivicoli Brindisini s.c.a.r.l." sede legale in Brindisi.

L'anno 2007 il giorno 31 del mese di agosto 2007 nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

I funzionari dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa e P.a. Carlo Celiberti sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;

VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;

VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;

VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";

VISTA la Legge n. 674 del 20 ottobre 1978 recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1982 (artt.4, 5 e 6);

VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27

maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento.

VISTO che l'art. 1 punto 13 del Decreto MiPAAF n. 85/TRAV prevede: "che il requisito della commercializzazione diretta del 75% della produzione di ogni singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento a condizione che alla fine del secondo anno successivo al riconoscimento le O.P. commercializzino direttamente almeno il 37,5% di tale produzione. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui il presente comma, è escluso: il prodotto reimpiegato nelle attività della azienda del socio ed il prodotto autoconsumato";

VISTA la domanda, acquisita in data 07/05/2007, agli atti dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi al prot. n. 180 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "Organizzazione Produttori Olivicoli Brindisini Soc. Coop. a resp. limitata" con sede legale in Brindisi – (in sigla O.P.OLI.BRI. Soc. Coop. a r.l.) intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori.

VISTO l'atto redatto in data 27/02/2007, per notaio Dottor Corrado Gianandrea (repertorio n° 309) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;

VISTA la relazione in data 09/08/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "Olivicoli Brindisini Soc. Coop. a resp. limitata" con sede legale in Brindisi (in sigla O.P.OLI.BRI. Soc. Coop. a r.l.) – via Cavour nr. 25;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONGONO

Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "Olivicoli Brindisini Soc. Coop. a resp. limitata" con sede legale in Brindisi - via Cavour n° 25;

Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;

Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 5 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;

Di prescrivere che entro il 31 dicembre 2007 il presidente della Organizzazione Produttori Olivicoli Brindisini s.c.a.r.l. deve acquisire le dichiarazioni dei propri soci diretti ed indiretti attestanti la non appartenenza ad altra Organizzazione di Produttori del settore olivicolo

Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori Olivicoli Brindisini s.c.a.r.l.:

1) Al rispetto dell'art. 1 punto 13 del Decreto MiPAAF n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 inerente il requisito della commercializzazione diretta;

2) Alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia ed alla C.C.I.A.A. di Brindisi;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

I Funzionari istruttori
Dr Piergiorgio Laudisa
P.A. Carlo Celiberti

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;

VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori Olivicoli Brindisini Soc. Coop. a resp. limitata con sede legale in Brindisi via Cavour n° 25;

Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio

regionale;

Di prescrivere che entro il 31 dicembre 2007 il presidente della Organizzazione Produttori Olivicoli Brindisini s.c.a.r.l. deve acquisire le dichiarazioni dei propri soci diretti ed indiretti attestanti la non appartenenza ad altra Organizzazione di Produttori del settore olivicolo;

Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 5 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;

Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori Olivicoli Brindisini s.c.a.r.l.:

1) Al rispetto dell'art. 1 punto 13 del Decreto MiPAAF n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 inerente il requisito della commercializzazione diretta;

2) Alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al ministero delle Politiche Agricole Alimentari di Brindisi ed alla C.C.I.A.A. di Brindisi:

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura e Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura e Alimentazione.

Il Dirigente del Settore
Antonio Frattaruolo